

SENTE DI REGISTRAZIONE
del 23, 15 CO. L. 11, 11/01 n. 588



13568/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
UFFICIO 1°

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **89243/12** R.G.

TRA

Opponente:

- ~~CONTRADDITTORIA~~, domiciliato in ~~ROMA, VIA ...~~
~~CONTRADDITTORIA~~ Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso.

CONTRO

Opposto:

- ~~CONTRADDITTORIA~~, già ~~CONTRADDITTORIA~~, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ~~ROMA, VIA ...~~
~~CONTRADDITTORIA~~ e rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Dott. Lorenzo Romani.

OGGETTO

Ricorso ex art. 23 L. 689/1981 avverso il verbale n. 13121541170.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato l'opponente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui sopra, come meglio identificato nel ricorso introduttivo, deducendo a sostegno i motivi indicati nel ricorso stesso.

L'Amministrazione opposta, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.

Questo Giudice decideva la causa all'udienza del 05/04/2013, dando lettura della sentenza in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e conseguentemente va respinta.

Il verbale opposto è stato redatto da pubblici ufficiali, i quali hanno rilevato che, nell'ora e nel giorno indicati nel verbale, è stata commessa la violazione contestata nel verbale opposto.

Il verbale è un atto che gode di fede privilegiata, relativamente a ciò che i Pubblici Ufficiali attestano di aver personalmente rilevato e, pertanto, non hanno alcun pregio e devono essere disattese le generiche allegazioni e contestazioni difensive, dirette a negare che, nell'ora e nel giorno indicati nel verbale, sia stata posta in essere la violazione oggetto del verbale in esame.

Infatti, sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 17355 del 24.07.2009, ha definitivamente chiarito che *"l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione"*.

Ha inoltre chiarito che *"La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione"*.

La Corte ha, infine, statuito che *"nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente"*

1

delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti".

La Corte di Cassazione, Sez. II, ha confermato tale principio anche nella successiva sentenza del 14 dicembre 2009, n. 26204.

La parte ricorrente, nel presente giudizio, si è limitata a contestare il rilevamento compiuto ma non ha proposto una querela di falso.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Valutata la fattispecie, il mutato orientamento della Corte di Cassazione in materia, il comportamento delle parti e le difese espletate nel procedimento appare giusto disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e determina nel minimo edittale la sanzione dovuta dalla parte ricorrente; oltre le spese di notifica del verbale, le sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida, ai sensi dell'art. 204 bis, numero 8, C.d.S.

Spese compensate.

Roma 05.04.2013

DEPOSITO IN CANCELLERIA



20/5/2013
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantarone

Il Giudice di Pace
Dott. Oliviero Campana

